

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE

Provincia di Torino




REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Dicembre 2005

Elaborato da: UFFICIO TECNICO COMUNALE
Geom. Perino Marco

Testo aggiornato e coordinato con le modificazioni introdotte con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/19/09 del 17.04.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 04.06.2009)
- deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/46/09 del 21.09.2009 (pubblicata sul B.U.R. n. 41 del 15.10.2009)

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 2
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.)

- 1) Il Regolamento Edilizio é uno strumento normativo le cui prescrizioni, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente, del P.R.G. e degli strumenti attuativi approvati, sono finalizzate ad obiettivi di pubblico interesse quali un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell'ambiente urbano. Tenuto conto delle esigenze di carattere funzionale, igienico e di decoro, il regolamento concorre a realizzare, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi per la collettività, un'elevata qualità della vita nel rispetto dei valori storici ed ambientali presenti nel Comune.
- 2) In tutto il territorio comunale gli interventi che comportano una trasformazione edilizia o urbanistica devono essere realizzati in coerenza con quanto precisato nel presente Regolamento Edilizio, che in conformità con quanto disposto all'articolo 2 della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo), disciplina:
 - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) la vigilanza e le sanzioni.
- 3) Gli atti dei procedimenti sono redatti in conformità alle norme di legge vigenti, alle norme del presente regolamento e agli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 2 - FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA¹

- 1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico.
- 2) La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato che la presiede, e da sei componenti, ~~eletti dal Consiglio comunale~~ **nominati dalla Giunta Comunale.**
- 3) Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri esperti nominati ~~dal Consiglio Comunale~~ **dalla Giunta Comunale**, devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio nonché alla realizzazione delle trasformazioni del territorio e devono risultare così articolati:
 - quattro componenti esperti in progettazione architettonica ed urbanistica (di cui almeno due in possesso di laurea in architettura o ingegneria);
 - un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano ~~per l'esercizio della sub-delega di cui alla L.R. 20/1989;~~
 - un esperto di ambiti territoriali del Comune;
- ~~4) Gli esperti da nominare nella Commissione edilizia sono individuati sulla base delle candidature pervenute al Comune, a seguito di apposito avviso pubblico di selezione, ovvero proposti dai Consiglieri Comunali ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.~~


¹ Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/46/09 del 21/09/2009 in vigore dal 15/10/2009



- ~~5) La selezione dei candidati è effettuata dal Consiglio Comunale che provvederà alla nomina della Commissione con propria deliberazione.~~
- ~~4)~~ 4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- ~~5)~~ 5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo ~~del Consiglio Comunale~~ **dell'Amministrazione Comunale** che l'ha ~~eletta~~ **nominata**: pertanto, al momento dell'insediamento ~~del nuovo Consiglio Comunale~~ **della nuova Amministrazione Comunale**, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- ~~6)~~ 6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che ~~il Consiglio comunale~~ **la Giunta Comunale** non li abbia sostituiti.
- ~~7)~~ 7) I componenti della Commissione decadono:
- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- ~~8)~~ 8) La decadenza è dichiarata ~~dal Consiglio comunale~~ **dalla Giunta Comunale**.
- ~~9)~~ 9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

ART. 3 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA


- 1) La Commissione esprime parere non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo (permessi di costruire, comunque denominati o previsti dalle vigenti disposizioni di legge) per la realizzazione delle opere o alla preventiva autorizzazione in materia paesistico ambientale (subdelega regionale in materia paesistico-ambientale) da parte dei competenti uffici comunali, limitatamente ai seguenti casi:
 - a) interventi, anche riferiti a D.I.A., su immobili ricadenti in aree soggette a vincolo paesistico ambientale di legge;
 - b) interventi su immobili compresi nel Centro Storico definito dal P.R.G.;
 - c) interventi su immobili classificati dal P.R.G. come edifici di particolare interesse storico;
 - d) interventi su immobili o in aree comprese nel Centro Storico, o in adiacenza ad essa, definiti dal P.R.G. come caratterizzanti il tessuto storico;
 - e) interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione;
 - f) ogni intervento edilizio il cui progetto, a giudizio dell'Ufficio preposto all'istruttoria, necessiti del parere della Commissione;
 - g) interventi eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici di proprietà pubblica sottoposti a pareri, approvazioni o autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale.
- 2) Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia e architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico urbanistico, edilizio e ambientale. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, non si esprime sulla qualificazione tecnico giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente.
- 3) Possono essere sottoposti all'esame della Commissione edilizia progetti di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un parere preliminare ed eventuali indirizzi.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 4
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	


- 4) Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale, o degli Uffici comunali competenti - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - la Commissione, anche integrata da esperti designati dall'Amministrazione, può essere chiamata ad esprimere parere su qualunque argomento inerente il campo edilizio, architettonico, urbanistico ed ambientale, in particolare su proposte di variante al P.R.G., programmi di riqualificazione, recupero e trasformazione urbana, progetti di piani esecutivi, accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico nonché opere pubbliche di rilevanza.

ART. 4 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

- 1) La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- 2) Il Presidente designa il funzionario comunale chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. In alternativa, a discrezione del Presidente la funzione di segretario della Commissione può essere svolta da uno dei membri della Commissione.
- 3) Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. Possono altresì presenziare, senza diritto di voto, eventuali esperti designati dall'Amministrazione Comunale.
- 4) I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
- 5) Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di Permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 6) La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7) La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti il Permesso di Costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 8) La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9) Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.
- 10) Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 5
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	

11) Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 6
	TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	


TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

ART. 5 - CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

- 1) La richiesta del certificato urbanistico (C.U. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/99 e s.m.i.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente, la sua qualità di avente titolo all'istanza, riportare gli identificativi catastali, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, necessari ad individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce, e, qualora sussista, l'individuazione toponomastica. L'istanza in allegato deve contenere:
 - estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato, con la dichiarazione che lo stesso, così come indicato sull'estratto di mappa, corrisponde nella rappresentazione planimetrica allo stato attuale;
 - estratto planimetrico della cartografia di P.R.G. nel quale sia individuato l'immobile interessato, corrispondente a quello indicato sull'estratto di mappa catastale.
- 2) Il certificato urbanistico è rilasciato dall'Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica e l'area normativa in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3) Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

ART. 6 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)


- 1) La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U. ai sensi dell'articolo 18 della Legge 47/85 e s.m.i.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente, la sua qualità di avente diritto e titolo all'istanza, riportare i dati catastali, aggiornati alla situazione esistente alla data della richiesta, necessari ad individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce, e, qualora sussista, l'individuazione toponomastica. L'istanza in allegato deve contenere:
 - estratto di mappa del Catasto Terreni (nonché di eventuali tipi di frazionamento non introdotti), nel quale sia evidenziato l'immobile interessato, con la dichiarazione che lo stesso, così come indicato sull'estratto di mappa, corrisponde nella rappresentazione planimetrica allo stato attuale;
 - estratto planimetrico della cartografia di P.R.G. nel quale sia individuato l'immobile interessato, corrispondente a quello indicato sull'estratto di mappa catastale.
- 2) Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica e l'area normativa in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 7
	TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	

- 3) Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

ART. 7 - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - PROGETTO MUNICIPALE

- 1) Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale il permesso di costruire o presenta Denuncia di Inizio Attività, per le tipologie di intervento previste dalla Legge.
- 2) La richiesta di permesso di costruire è composta dei seguenti atti:
 - a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente, nonché del progettista;
 - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
- 3) Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
- 4) Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
 - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
 - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
 - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
 - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
 - h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - 1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 - 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 - 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 - 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 8
	TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	

5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5) Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore e dalle Norme di Attuazione del P.R.G., in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità e superamento delle barriere architettoniche.

6) Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. Non sono ammessi elaborati grafici presentati su supporti in formato A4 o A3.

7) La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura, riporta, nella fase intermedia, in colore azzurro, le costruzioni e, in colore verde, le demolizioni a cui si rinuncia.

8) Il proprietario, il titolare di diritto reale che consente di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliare con l'anzidetta facoltà, può presentare, in alternativa alla richiesta di Permesso di Costruire, limitatamente alle tipologie di intervento previste dalla Legge, la Denuncia di Inizio Attività.

9) La Denuncia di Inizio Attività, oltre ai documenti di cui al soprastante punto 2 lettere a), b), c) è composta dai seguenti ulteriori atti previsti dalle vigenti leggi in materia:

- a) quanto previsto al precedente comma 2 lettere a) e b);
- b) quanto previsto al precedente comma 4;
- c) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie e delle norme sul superamento delle barriere architettoniche;
- d) comunicazione delle generalità dell'impresa a cui si intende affidare i lavori;
- e) parere o autorizzazione dell'Ente preposto in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, secondo le disposizioni in materia di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


ART. 8 - RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

1) Il permesso di costruire è rilasciato dall'Autorità comunale in forma scritta.

2) I permessi di costruire e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

3) I permessi di costruire e le autorizzazioni devono contenere:

- a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
- b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall'Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
- c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 9
	TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	


- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di costruzione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al permessi di costruire o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

ART. 9 - DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1) Il diniego del permesso di costruire è assunto dall'Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- 2) Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
- 3) Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente secondo le vigenti disposizioni normative.

ART. 10 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI

- 1) Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- 2) La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
- 3) Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
- 4) Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 10
	TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	


- 5) Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

ART. 11 - VOLTURA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1) Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- 2) L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire.
- 3) La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
- 4) Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

ART. 12 - COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

- 1) Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire o denuncia di inizio attività per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire o dell'autorizzazione deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2) Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità comunale, se dovuto, il certificato di agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
- 3) La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di agibilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 11
	TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED

URBANISTICI

ART. 13 - ALTEZZA DEI FRONTI DELLA COSTRUZIONE (HF)

- 1) Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- 2) Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
- 3) L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
- 4) Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
- 5) La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 6) Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
- 7) Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

ART. 14 - ALTEZZA DELLA COSTRUZIONE (H)

- 1) L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

ART. 15 - NUMERO DEI PIANI DELLA COSTRUZIONE (NP)

- 1) Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui



livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

- 2) Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccate perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

ART. 16 - DISTANZA TRA LE COSTRUZIONI (D), DELLA COSTRUZIONE DAL CONFINE (DC), DELLA COSTRUZIONE DAL CIGLIO O CONFINE STRADALE (DS)²

- 1) Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- 2) Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
- 3) La distanza tra:
 - ~~a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);~~
 - ~~b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);~~
 - ~~c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.~~
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;**
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;**
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada(Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.**


ART. 17 - SUPERFICIE COPERTA DELLA COSTRUZIONE (SC)

- 1) La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
- 2) Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

ART. 18 - SUPERFICIE UTILE LORDA DELLA COSTRUZIONE (SUL)

- 1) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

² Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/46/09 del 21/09/2009 in vigore dal 15/10/2009

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 13
	TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	

- 2) Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
- a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
- sono escluse le superfici relative:
- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.

ART. 19 - SUPERFICIE UTILE NETTA DELLA COSTRUZIONE (SUN)

- 1) La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- 2) Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

ART. 20 - VOLUME DELLA COSTRUZIONE (V)


- 1) Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
- 2) Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
- 3) Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

ART. 21 - SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

- 1) E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

ART. 22 - SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

- 1) E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 14
	TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	

ART. 23 - RAPPORTO DI COPERTURA (RC)

- 1) Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($R_c = S_c/S_f$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

ART. 24 - INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF)

- 1) L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($U_f = S_{ul}/S_f$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m^2]/[m^2].

ART. 25 - INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT)

- 1) L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($U_t = S_{ul}/S_t$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m^2]/[m^2].

ART. 26 - INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA (IF)


- 1) L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($I_f = V/S_f$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m^3]/[m^2].

ART. 27 - INDICE DI DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE (IT)

- 1) L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($I_t = V/S_t$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m^3]/[m^2].

ART. 27 BIS - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

- 1) Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli da 13 a 27, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 15
	TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	


TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

ART. 28 - SALUBRITÀ DEL TERRENO E DELLA COSTRUZIONE

- 1) E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (rifiuti organici, residui industriali, ecc. se non dopo aver risanato il sottosuolo della proprietà corrispondente in funzione degli usi previsti..
- 2) Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
- 3) Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- 4) In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- 5) I pavimenti (se pertinenti a locali adibiti ad usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
- 6) Il pavimento del piano terreno (se utilizzato per usi non accessori, che comportino la permanenza anche non continuativa di persone) non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 7) Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 8) Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica (la cui variabilità nel tempo deve risultare opportunamente documentata con perizie geologiche) o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
- 9) E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

ART. 29 - ALLINEAMENTI

- 1) L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 16
	TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	

Una costruzione si considera allineata al prescritto filo di riferimento quando la linea di spiccato risulta insistere su questo per più della metà del suo sviluppo lineare e il piano di facciata del fronte per più della metà della sua superficie.

ART. 30 - SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE

- 1) La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2) L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
- 3) La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 5) Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 6) L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
- 7) L'esecuzione di interventi edilizi di ampliamento e nuova costruzione è subordinata alla disponibilità di una quantità di superfici destinate a verde privato, con piantamento di alberi di medio ed alto fusto, pari al 25% dell'area libera (area libera = S.F. (Superficie fondiaria del lotto) – S.C. (Superficie coperta del fabbricato)).

ART. 31 - REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

- 1) Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
- 2) Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.



- 3) Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
- 4) Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

ART. 32 - INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI³

- ~~1) Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.~~
- ~~2) I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.~~
- ~~3) L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.~~
- ~~4) L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordano con le caratteristiche ambientali.~~
- ~~5) I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.~~

- 1) Al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare gli elementi della qualità urbana e storica nelle aree edificate, ed i valori paesaggistici naturali ed ambientali propri del territorio extraurbano, si stabiliscono di seguito specifici indirizzi e direttive, per la progettazione urbanistico edilizia e l'abilitazione degli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale.**
- 2) Le disposizioni del presente articolo devono essere applicate in termini di indispensabile complemento delle prescrizioni di carattere quantitativo e parametrico dettate dal PRGC. Di ogni costruzione e, più in genere, di ogni trasformazione urbanistico edilizia del territorio, deve essere verificato in sede progettuale e abilitativi il corretto e armonico inserimento nel contesto ambientale e nel paesaggio locale, al fine di evitare eccessivi impatti per sproporzione dimensionale, incongruenza tipologica e compositiva, cromatismi impropri; particolare attenzione sotto tale aspetto deve essere posta per tutti gli ambiti caratterizzati da posizione evidente rispetto alle visuali prospettiche dalla viabilità principale e nei confronti del castello e degli altri insediamenti storici.**
- 3) Compete in particolare alla COMMISSIONE EDILIZIA e all'UFFICIO TECNICO COMUNALE l'accurata valutazione degli aspetti qualitativi degli interventi proposti, come desumibili dalla documentazione allegata alle istanze e alle dichiarazioni abilitative; i progetti municipali degli interventi che per dimensioni e collocazione possano determinare impatti significativi sul paesaggio urbano e rurale devono pertanto contenere precise previsioni tecniche ed essere corredati da adeguate rappresentazioni, realizzate con fotoinserti paesaggistici rispetto alle visuali di maggiore fruizione; anche l'utilizzo di fotografie aeree con l'inserimento virtuale delle trasformazioni previste può concorrere ad una più completa valutazione dei progetti e della loro congruenza urbanistica.**

³ Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. CC/19/09 del 17/04/2009 in vigore dal 04/06/2009



- 4) Le aree edificabili a destinazione omogenea, che per necessità organizzative, per dimensioni consistenti o per complessità funzionale, sono soggette a strumento urbanistico esecutivo secondo le prescrizioni delle NTA del PRGC o su iniziativa del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77, devono sempre essere oggetto di uno studio unitario che, indipendentemente dalla loro eventuale attuazione per sub ambiti successivi, garantisca comunque il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale delle trasformazioni e degli edifici in progetto; la **COMMISSIONE EDILIZIA** e l'**UFFICIO TECNICO COMUNALE**, nei limiti delle rispettive competenze, curano il coordinamento progettuale ed attuativo dei vari sub ambiti, verificando la rispondenza dei singoli progetti ai seguenti requisiti di carattere generale:
- omogeneità progettuale, compositiva e formale tra le varie costruzioni di ogni ambito e tra quelle di ambiti limitrofi a pari destinazione;
 - corretto posizionamento dei nuovi corpi di fabbrica all'interno delle aree edificabili, al fine di ridurre al minimo le criticità derivanti da eccessiva prossimità ad assi stradali principali o ad ambiti ed edifici storici;
 - sviluppo coordinato dei sistemi viari ed infrastrutturali delle varie aree di intervento e degli ambiti confinanti per una migliore funzionalità e per una maggiore integrazione formale e compositiva tra gli stessi;
 - sostenibilità del rapporto visivo tra i nuovi insediamenti, il territorio libero confinante e le visuali dalla viabilità di transito;
 - assenza di contrasti visivi determinati dai nuovi insediamenti nei confronti di quelli storici e del castello;
 - contenimento delle caratteristiche dimensionali dei fabbricati, con particolare riferimento all'altezza, in caso di evidente penalizzazione ambientale e paesaggistica non risolvibile con opere di mitigazione visiva;
 - utilizzo sistematico, in sede progettuale, del verde alberato e di arredo come elemento di mitigazione delle criticità visive, dimensionali e prospettiche delle nuove costruzioni.
- 5) Tutti i nuovi fabbricati, anche se derivanti da recuperi, ristrutturazioni integrali o sostituzioni edilizie, devono essere realizzati con tipologie, elementi costruttivi, materiali e cromatismi congruenti tra loro ed armonizzanti con i caratteri della tradizione costruttiva locale e con la matrice ambientale riconoscibile negli insediamenti del centro abitato; inoltre la progettazione urbanistico edilizia deve sempre garantire la massima integrazione formale e visiva degli interventi sia nel contesto urbano di riferimento sia nel paesaggio naturale circostante, utilizzando anche ogni possibile soluzione tecnica e formale per mitigare eventuali contrasti nei confronti dell'ambiente agricolo.
A tale scopo la **COMMISSIONE EDILIZIA** e l'**UFFICIO TECNICO COMUNALE** hanno facoltà di prescrivere in sede di rilascio dei permessi di costruire (sulla base di congrue motivazioni) specifiche condizioni formali e soluzioni progettuali volte ad ottenere corretti risultati di inserimento ambientale, anche per ovviare a preesistenti criticità.
- 6) Eventuali situazioni pregresse, di evidente impatto nei confronti del paesaggio locale, dell'ambiente naturale o delle valenze storico documentarie del comune, possono essere oggetto di specifici provvedimenti normativi comunali finalizzati alla realizzazione di misure di mitigazione ambientale e visiva per gli edifici, le opere o gli elementi particolari, ritenuti impropri. Detti provvedimenti possono essere approvati come integrazione specifica al presente articolo, con deliberazione del consiglio comunale e possono disciplinare opere e misure correttive pertinenti all'area di intervento e compatibili con il suo livello dimensionale ed economico.
- 7) Fatti comunque salvi i criteri e le direttive dei commi precedenti, generalmente riferiti a tutte le aree di trasformazione (comunque destinate) ed a tutto il territorio comunale, si stabiliscono di seguito ulteriori indirizzi compositivi e progettuali riferiti in particolare agli insediamenti produttivi e a quelli in area agricola, al fine di orientare qualitativamente la progettazione edilizia.


a) Per gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e terziaria:



- le altezze ed il numero dei piani delle costruzioni, specie per quelle di grandi dimensioni, siano limitati allo stretto indispensabile, in relazione alle effettive esigenze dei cicli produttivi e delle funzioni terziarie-direzionali;
- gli edifici siano posizionati il più possibile lontano dagli assi viari principali;
- in caso di attuazione anche non contestuale di più edifici, siano previsti sistemi viari unitari, con accesso unificato sulla viabilità di scorrimento e zone filtro (parcheggi, aree verdi) poste tra la strada principale e le costruzioni;
- tipologie costruttive, forme compositive e materiali concorrano a dissimulare gli elementi stereotipati della prefabbricazione convenzionale;
- materiali e tinteggiature delle murature verticali e delle coperture, risultino complessivamente compatibili con i caratteri cromatici del contesto circostante l'area di intervento, con divieto di realizzare ampie pareti in colori troppo sgargianti o cupi, o con rivestimenti metallici riflettenti;
- siano in particolare evitate le superfici vetrate a specchio o comunque di estensione prevalente rispetto alle parti in muratura;
- i corpi edilizi di maggiore consistenza siano mitigati con barriere verdi (quinte alberate, rilevati di terra, cortine di essenze rampicanti) di altezza e consistenza adeguata allo scopo di ottenere un mascheramento parziale del volume edilizio ed un'interruzione visiva delle sue dimensioni;

b) Per gli edifici in zona agricola

- ogni intervento edilizio ammesso dal PRGC sia armonicamente inserito nel contesto naturale circostante concorrendo, ove necessario, alla riqualificazione formale di eventuali manufatti impropri e di precedenti interventi di evidente impatto ambientale;
- tanto nelle nuove edificazioni, quanto negli interventi di recupero o ampliamento venga posta particolare attenzione alla caratterizzazione tipologica e all'impianto edilizio dei fabbricati, con riguardo soprattutto all'orientamento prevalente delle costruzioni, al loro assetto dimensionale e distributivo, ai loro caratteri formali (cromatismi di facciata, ritmo e dimensione delle aperture, forma e materiali delle coperture), alla sistemazione delle aree esterne pertinenziali;
- venga evitato l'inserimento in ambito rurale di edifici residenziali con tipologia e caratteri costruttivi tipici delle zone urbane (villette) o di fabbricati di tipologia industriale destinati all'attività agricola (stalle e depositi);
- gli ampliamenti, ammissibili sulle costruzioni rurali in base alle prescrizioni e parametri del PRGC, risultino coerenti con la morfologia, l'impianto originario e i caratteri formali degli edifici a cui si riferiscono; (in tal senso le addizioni volumetriche più corrette sono quelle che prolungano le testate degli edifici, ripetendone le partizioni dei prospetti ed il ritmo delle aperture; mentre sono in generale da evitare le sovrelevazioni e le protuberanze perpendicolari alle maniche edilizie);
- tutti gli elementi di valore documentario riconoscibili nei contesti agricoli (portali, loggiati, cornicioni, lavatoi, fontane, piloni votivi, meridiane, tracce di affreschi e simili) ed altri eventuali manufatti di pregio, individuabili in sede esecutiva anche se non espressamente censiti dal PRG, siano sempre conservati e recuperati, in occasione di interventi edilizi estesi all'intero immobile del quale fanno parte;
- non vengano apportate sostanziali alterazioni allo stato naturale dei luoghi: con particolare riguardo al divieto di realizzare rilevati di terra (se non giustificati da documentate ragioni di mitigazione dell'impatto paesaggistico) e di eliminare le aree boscate, anche se di modeste dimensioni;
- gli impianti tecnologici di notevole consistenza dimensionale, anche se connessi all'utilizzo di fonti energetiche alternative, siano realizzati avendo riguardo a minimizzarne l'impatto visivo, attraverso un accurato studio del posizionamento, del colore e di eventuali mascheramenti;
- ad eccezione dei tratti di viabilità di raccordo con la rete comunale, tutte le altre superfici di infrastrutture quali raccordi viari, piazzole di manovra e parcheggi siano prevalentemente realizzate con l'impiego di tecniche che mantengano la permeabilità del suolo limitando allo stretto indispensabile i manti bituminosi ed impermeabili in genere;
- in sede progettuale sia sempre verificata l'eventuale presenza di connotazioni naturalistiche

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 20
	TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	


significative (con particolare riguardo ai corridoi ecologici), in modo da mitigare le interferenze tra le stesse e i nuovi manufatti edilizi ed infrastrutturali, eventualmente predisponendo appositi accorgimenti da mettere in opera nella realizzazione degli interventi.

ART. 33 - DECORO E MANUTENZIONE DELLE COSTRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE

- 1) Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2) E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
- 3) Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
- 4) I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 5) La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- 6) Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7) Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 34 - INTERVENTI URGENTI


- 1) Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. L'Ufficio comunale competente ne riconoscerà immediatamente lo stato dandone tempestiva comunicazione al Sindaco e contemporanea diffida al proprietario degli immobili interessati. Se il pericolo è riconosciuto imminente, il Sindaco intimerà al proprietario di procedere senza indugio agli interventi urgenti necessari (sgombero, puntellamenti, riparazioni o demolizioni di edifici o parti di essi, ecc.) per rimuovere la situazione di pericolo, ferma restando la facoltà conferita al Sindaco dall'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000. Se il pericolo non fosse ritenuto imminente, l'Ufficio comunale competente, con apposita ordinanza, comunicherà al proprietario lo stato delle cose con l'ingiunzione ad eseguire i lavori necessari in un tempo fissato.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 21
	TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	

- 2) E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
- 3) Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

ART. 35 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO E LORO OCCUPAZIONE

- 1) Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2) E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3) Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4) Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo e del mantenimento del decoro originario.
- 5) La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione del suolo pubblico e indica il termine finale della medesima.
- 6) Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7) In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- 8) I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 22
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	


TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

ART. 36 - ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ABITATIVI

- 1) Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave", mentre nel caso di travi isolate ribassate dal solaio, è misurata all'intradosso del solaio stesso.
- 2) Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
- 3) La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione o alla permanenza, anche non continuativa, di persone deve risultare pari ad almeno m. 2,70 riconducibili a m. 2,40 per corridoi, disimpegni in genere, sevizi igienici, ripostigli, nel rispetto delle vigenti leggi statali e delle altre disposizioni regolamentari vigenti.
- 4) Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - 2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
 - 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
 - 3) interventi edilizi volti al recupero di locali abitativi nei sottotetti esistenti, ai sensi di specifiche leggi regionali o statali.
- 5) In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
- 6) Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo o alla permanenza anche non continuativa di persone non è consentito, che alcuna parete abbia altezza, tra pavimento e soffitto, inferiore a 1,80 m.

ART. 37 - ANTENNE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI

- 1) Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 23
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.


- 2) Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3) L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- 4) L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

ART. 38 - CHIOSCHI E MEZZI PUBBLICITARI

- 1) L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2) Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
- 3) L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 4) Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
- 5) Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 6) I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- 7) Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
- 8) L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

ART. 39 - COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI


- 1) Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, con pendenza di falda non superiore al 50%, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 24
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

- 2) Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
- 3) I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- 4) Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5) Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- 6) Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

ART. 40 - CORTILI E CAVEDI

- 1) I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- 2) Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
- 3) La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- 4) Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
 - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
 - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².
- 5) Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- 6) I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- 7) Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- 8) E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 25
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

ART. 41 - INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE


- 1) Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2) Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3) Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
- 4) La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

ART. 42 - MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NELLE COSTRUZIONI

- 1) Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 2) Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 3) Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 4) Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 5) I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. In alternativa possono essere provvisti di opportuni accorgimenti volti ad ottenere lo scopo.
- 6) E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

ART. 43 - MURI DI SOSTEGNO

- 1) I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. Salvo diverse prescrizioni del P.R.G.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 26
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	


- 2) Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
- 3) Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
- 4) I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in cemento armato, con eventuale rivestimento in pietra, ovvero con altro materiale giudicato idoneo dalla Commissione Edilizia all'inserimento nel contesto ambientale. A tal fine dovranno essere espressamente indicate nel progetto le modalità costruttive del manufatto con riferimento al contesto nel quale deve essere realizzato.
- 5) Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
- 6) L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

ART. 44 - NUMERI CIVICI

- 1) Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2) Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3) Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4) E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5) In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

ART. 45 - PARAPETTI E RINGHIERE

- 1) Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. In particolare devono essere sempre previsti a protezione di balconi, logge e terrazzi.
- 2) I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 non devono:

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 27
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

- c) essere scalabili;
- d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.


3) Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi tutti i materiali tecnicamente adatti allo scopo di garantire sicurezza purchè compositivamente coerenti all'immagine dell'edificio nel suo contesto ambientale; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

ART. 46 - PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI

- 1) Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2) L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- 3) I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4) I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
- 5) Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6) Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7) E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

ART. 47 - PASSI CARRABILI

- 1) L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2) Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3) L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
- 4) Nelle nuove costruzioni, in aree di completamento o di nuovo impianto, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 8,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 4,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 28
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

- 5) Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m.
- 6) L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7) Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
- 8) Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

ART. 48 - PISTE CICLABILI


- 1) Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2) In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

ART. 49 - PORTICI E "PILOTIS"

- 1) I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,00 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
- 2) Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
- 3) Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
- 4) Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

ART. 50 - PREFABBRICATI

- 1) Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.


 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 29
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

ART. 51 - RAMPE

- 1) Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 2) Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 3) La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- 4) Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 5) Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- 6) Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 7) Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

ART. 52 - RECINZIONI E CANCELLI

- 1) I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
- 2) Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- 3) Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
 - a) con muro pieno di altezza massima di 3,00 m esclusivamente tra proprietà private;
 - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 1,00 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3,00 m;
 - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m;
 - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;
- 4) Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5) I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole zone urbanistiche.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 30
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	


- 6) I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. per le singole zone urbanistiche.
- 7) Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- 8) I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
- 9) Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
- 10) La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

ART. 53 - SERRAMENTI

- 1) Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
- 2) I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
- 3) In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
- 4) I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

ART. 54 - SERVITÙ PUBBLICHE

- 1) Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 31
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	


- 2) Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 3) La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
- 4) L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- 5) I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 6) Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

ART. 55 - SOPPALCHI

- 1) Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- 2) La realizzazione del soppalco è:
 - a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 3) E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
- 4) Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

ART. 56 - SPORGENZE FISSE E MOBILI


- 1) Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
- 2) Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 32
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

- a) elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine comprese nell'altezza di m. 3,00 dal piano del marciapiede, possono sporgere non oltre 4 cm. dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico;
 - b) balconi, bow-window e sporti continui possono sporgere fino a 25 cm. dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre l'altezza di m. 3,00 dal piano del marciapiede. Maggiori sporgenze possono essere consentite oltre le altezze di m. 4,50 e m. 4,00 dal piano del marciapiede, misurate rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi ornamentali e modiglioni;
 - c) i balconi, anche se inseriti in zone di sporti continui, e i bow-window non dovranno sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico oltre 1/12 della larghezza della via con il limite massimo di m. 1,40 e devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - d) tende parasole e pensiline al piano terreno degli edifici possono sporgere dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico fino a m. 1,40, non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m. dal piano del marciapiede medesimo o del suolo.
- 3) Viene considerato bow-window un balcone aggettante dal corpo di fabbrica per l'altezza di un solo piano o di più piani successivi se i balconi sono in colonna, chiusi sui lati esterni con pareti piene e vetrate, avente una lunghezza non superiore a m. 4,00 misurata parallelamente alla facciata dell'edificio fra i massimi sporti estremi. I bow-window dovranno essere distanziati fra di loro di almeno il doppio della loro lunghezza.
 - 4) La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

ART. 57 - STRADE PRIVATE


- 1) La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2) Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b) alla manutenzione e pulizia;
 - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3) Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- 4) Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5) Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 5,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6) Le strade private devono essere chiuse da cancellata all'imbocco sulla via pubblica garantendo la distanza minima prevista per i passi carrabili di cui all'articolo 47.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 33
	TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	

- 7) Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 8) Le strade private di lunghezza superiore a 35,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio non inferiore a 4 lx (lux) sul piano stradale.
- 9) Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

ART. 58 - TERRAZZI, VERANDE E SERRE ACCESSORIE ALLE ABITAZIONI.

- 1) Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- 2) Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- 3) Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- 4) Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 34
	TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE	

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

ART. 59 - PRESCRIZIONI GENERALI


- 1) Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- 2) Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3) Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni vigenti, statali e/o comunitarie, in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro.

ART. 60 - RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI

- 1) Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- 2) Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare.
- 3) Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- 4) Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
- 5) Con separate istanze dovranno essere richieste all'Ente gestore del servizio idrico integrato le autorizzazioni per gli allacciamenti alla fognatura comunale ed alla rete dell'acquedotto, secondo le modalità e le discipline vigenti.

ART. 61 - DISCIPLINA DEL CANTIERE

- 1) Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;
Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
- 2) Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione gli atti abilitativi a costruire corredati degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. Deve inoltre essere tenuta a disposizione la documentazione prescritta per le opere in cemento armato normale o


 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 35
	TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE	

precompresso o in struttura metallica ed ogni altra autorizzazione necessaria per il conseguimento dei titoli abilitativi a costruire.

- 3) I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 4) Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 5) E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 6) L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

ART. 62 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE

- 1) Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2) Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
- 3) Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
- 4) In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 5) Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 6) Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 36
	TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE	


- 7) L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8) Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 9) In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

ART. 63 - SICUREZZA DEL CANTIERE E REQUISITI DELLE STRUTTURE PROVVISORIALI

- 1) Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori. Deve inoltre essere adottato ogni accorgimento per evitare danni o eccessive molestie a persone e cose private. Se il cantiere non è recintato da steccato, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non può essere costruita ad altezza inferiore a m. 3,00.
- 2) Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
- 3) Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4) In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- 5) Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- 6) I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7) Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

ART. 64 - SCAVI E DEMOLIZIONI

- 1) La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere controllata mediante operazioni di monitoraggio e di verifica in relazione alle caratteristiche dello scavo riferite al tipo di terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del titolare dell'atto abilitativo a costruire.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 37
	TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE	


- 2) Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
- 3) Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4) Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5) Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- 6) La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7) Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

ART. 65 - RINVENIMENTI

- 1) I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2) Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3) Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

ART. 66 - RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI

- 1) Durante tutta la durata dei lavori il costruttore deve mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico per tutta l'estensione del suo cantiere e per m. 50, prima e dopo. Quando si verificassero spargimenti di materiale, è necessario provvedere tempestivamente alla pulizia
- 2) Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 3) In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 38
	TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI	


TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 67 - VIGILANZA E COERCIZIONE

- 1) L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3) Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili ai funzionari incaricati ogni volta si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. I funzionari peraltro possono accedere anche in proprietà private prive di atti autorizzativi nel caso in cui esistano circostanziate segnalazioni che forniscano elementi tali da far supporre la realizzazione di opere abusive, o situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- 4) Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 5) Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
- 6) L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 68 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI

- 1) Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2) Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 39
	TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 - RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI IN TUTTO O IN PARTE IN SEGUITO AD EVENTI ACCIDENTALI


- 1) E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'aveute titolo.
- 2) La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi al fine di migliorare situazioni dequalificanti soprattutto per quanto attiene alla qualità urbana ed agli standard abitativi con particolare attenzione all'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 3) L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. La ricostruzione di cui al presente articolo non può essere messa in atto se l'evento si fosse realizzato prima di un anno dalla richiesta a ricostruire con l'eccezione di eventuale ritardo motivato da provvedimenti giudiziari che avessero impedito o sospeso la disponibilità del bene, per i quali la richiesta può essere dilazionata di un periodo di tempo corrispondente.
- 4) La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'aveute titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

ART. 70 - DEROGHE

- 1) L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.



ALLEGATI

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 41
	ALLEGATI	

1 - RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICO

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

OGGETTO: **RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)**
(ai sensi dell'art. 5 della L.R. 08.07.1999, n. 19 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO

Nome e cognome _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Residente/con studio in _____

Via _____ c.a.p. _____

Tel. _____ Fax _____ E.mail _____

In qualità di _____

RICHIEDE

Il rilascio del certificato urbanistico (C.U.) di cui all'art. 5 della Legge Regionale 08 luglio 1999, n. 19 e s.m.i. relativo all'area così distinta nel Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Canavese:

Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____

Si richiede il rilascio del certificato: *(barrare la casella interessata)*


- In bollo per gli usi consentiti dalla legge
- In carta libera a norma di legge per uso istituzionale

Si allegano alla richiesta (quale parte necessaria ed integrante della stessa):

1. copia/e fotostatica/he della/e mappa/e catastale/i nella quale sono inseriti ed evidenziati i mappali richiesti;
2. copia/e fotostatica/he del/i frazionamento/i (necessaria qualora i mappali richiesti non risultino ancora inseriti nella cartografia catastale).

San Giorgio Canavese, ___/___/___

IL RICHIEDENTE

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 42
	ALLEGATI	

2 - RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

OGGETTO: **RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)**
(ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.)

IL SOTTOSCRITTO

Nome e cognome _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Residente/con studio in _____

Via _____

c.a.p. _____

Tel _____

Fax _____

E.mail _____

In qualità di _____

RICHIEDE

Il rilascio del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. relativo all'area così distinta nel Catasto Terreni del Comune di San Giorgio Canavese:

Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____
Foglio _____	Mappale _____	_____

Si richiede il rilascio del certificato: *(barrare la casella interessata)*

In bollo per gli usi consentiti dalla legge


In carta libera a norma di legge per uso successione o istituzionale

Si allegano alla richiesta (quale parte necessaria ed integrante della stessa):

3. copia/e fotostatica/he della/e mappa/e catastale/i nella quale sono inseriti ed evidenziati i mappali richiesti;
4. copia/e fotostatica/he del/i frazionamento/i (necessaria qualora i mappali richiesti non risultino ancora inseriti nella cartografia catastale).

San Giorgio Canavese, ___/___/___

IL RICHIEDENTE

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 43
	ALLEGATI	

3 - SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE.

SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

1. Descrizione del sito d'insediamento (con caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione), e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo indicazione della zona in cui è compreso e delle zone limitrofe

2. Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione, con eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.

3. Requisiti urbanistici con dimostrazione, appoggiata da documenti planimetrici, del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.

4. Caratteri dell'intervento edilizio:
 - 4.1. collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato, con specifiche riguardanti il rispetto delle normative con riferimento alle distanze minime dagli edifici, dai confini e alle aree inedificabili per vincoli di rispetto

- 4.2. caratteri compositivi ed ambientali, con descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno rispetto ai requisiti di inserimento ambientale e di distribuzione degli spazi di uso pubblico posti dalle norme del piano regolatore per la qualità eventualmente interessanti l'area di intervento;



4.3. prestazioni di progetto rispetto ai requisiti di tipologia o composizione posti dalle norme del piano regolatore per la qualità eventualmente interessanti l'area di intervento;

4.4. prestazioni di progetto rispetto ai requisiti di decoro delle facciate posti dalle norme del regolamento per il colore allegato al R.E. eventualmente interessanti l'intervento;

4.5. prestazioni di progetto rispetto ai requisiti di sistemazione degli esterni posti dalle norme dal regolamento per l'arredo urbano, per i dehors, per i chioschi e per il verde pubblico e privato, eventualmente interessanti l'intervento;

4.6. organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (con specifiche riguardanti il rispetto delle normative con riferimento:

- ◆ all'accessibilità o alla visitabilità,

- ◆ alle altezze minime,

- ◆ ai rapporti aeroilluminanti,

5. Caratteri tecnologici con descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione ed eventuale rinvio alle documentazioni dovute ad altri enti e alle relative autorizzazioni e nulla osta: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.), con specifici paragrafi riguardanti il rispetto delle



normative con riferimento:

- ◆ alla sicurezza antisismica;

- ◆ alla prevenzione incendi (se dovuto);

- ◆ al contenimento energetico;

- ◆ al tipo e al dimensionamento degli impianti termici (ed elettrici, per quanto dovuto);

- ◆ alla sicurezza in cantiere;

6. Opere di urbanizzazione esistenti, necessarie secondo normativa e previste, con tracciati e identificazione di eventuali aspetti specifici normati dal regolamento edilizio e dai suoi allegati con riferimento a:

- ◆ Viabilità;

- ◆ Acquedotto;

- ◆ Fognatura;

- ◆ Distribuzione energia;

- ◆ Reti di telecomunicazione;

- ◆ Illuminazione pubblica;

- ◆ Parcheggi di uso pubblico e pertinenziali.

Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento

Superficie Territoriale	St
Superficie Fondiaria	Sf
Indice di densità edilizia territoriale	It
Indice di densità edilizia fondiaria	If
Indice di utilizzazione territoriale	Ut
Indice di utilizzazione fondiaria	Uf
Rapporto di copertura	Rc

(*)		AmMESSO/a	Esistente	Realizzabile	In progetto
(V)	m ³				
(Sul)	m ²				
(Sc)	m ²				
(H)	m				
(Np)					
(Dc)	m				
(D)	m				
(Ds)	m				

(*) I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni di cui al titolo III del RE.

Il sottoscritto Progettista abilitato, iscritt. a.....con studio in....., ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 6 6 2001 n. 380 e s.m. ed i., in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità , ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale (art.29 del D.P.R. 6 6 2001 n.380 e s.m. e i),


ASSEVERA

che quanto riportato in relazione e nelle allegate tabella è conforme allo stato di fatto e agli elaborati di progetto in merito al rispetto:

- delle norme vigenti urbanistiche, edilizie ed igieniche;
- della conformità al certificato d'uso (se rilasciato);
- dei requisiti posti dalla L.13/1989 e smi, sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- dei requisiti posti dalla L.10/1991 e smi, sul contenimento dei consumi energetici;
- dei requisiti posti dalla L.46/1990 e smi, sulla sicurezza degli impianti;
- della congruenza dei rilievi eseguiti e dei relativi computi;
- della congruenza degli usi in atto e delle destinazioni d'uso in progetto;

San Giorgio Canavese, __/__/__

IL DICHIARANTE

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 47
	ALLEGATI	

4 - AUTOCERTIFICAZIONE ART. 20 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

OGGETTO: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PARERE IGIENICO-SANITARIO**
(ai sensi dell'art.20, comma 1, del D.P.R. 380/01)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art.47 del D.P.R. 28/12/2002 n.445)

IL SOTTOSCRITTO

Nome e cognome _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Residente/con studio in _____

Via _____

c.a.p. _____

Tel _____

Fax _____

E.mail _____

In qualità di PROGETTISTA

Iscritto all' _____

de_ _____

Provincia di _____

al N. _____

In relazione al progetto trasmesso allo Sportello Unico per l'Edilizia del comune di San Giorgio Canavese per la realizzazione di interventi di _____

_____ da effettuare in località:

Via _____

n. _____

Int. _____

Identificata/o al

N.C.T.

Foglio _____

Mappale _____


N.C.E.U.

Foglio _____

Mappale _____

Sub _____

Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme igienico-sanitarie:

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 48
	ALLEGATI	

AUTOCERTIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445:

che gli interventi da realizzare nell'immobile indicato in premessa, per il quale è stata presentata allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di San Giorgio Canavese il progetto dal proprietario (o altro avente titolo) :

Nome e cognome _____

Codice fiscale/partita Iva _____

Residente _____

Via _____ c.a.p. _____

Tel _____ Fax _____ E.mail _____

risultano con destinazione d'uso di tipo esclusivamente residenziale, non comportano valutazioni tecnico - discrezionali e sono conformi alle vigenti norme igienico - sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare in riferimento alle caratteristiche tipologico costruttive dell'immobile.

che pertanto, secondo quanto previsto dall'art.20 comma 1 del D.P.R.n.380/01, è ammesso presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune in indirizzo la presente dichiarazione sostitutiva (autocertificazione di progetto) in luogo del parere igienico-sanitario della competente Azienda Sanitaria Locale.

che ad ogni effetto di legge, sottoscritt_ dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia nella fase di approvazione del progetto in parola, sia nella fase dell'esecuzione dei lavori, consapevole del fatto che lo Sportello Unico per l'Edilizia potrà, prima dell'eventuale rilascio del certificato di agibilità richiedere il formale parere alla competente A.S.L. in merito ai lavori realizzati.

Letto, confermato e sottoscritto

Data.....

IL DICHIARANTE

NOTE

1. per qualunque intervento in contrasto con il R.E.C. soggetto a deroga non è ammessa l'autocertificazione.
2. alla presente va allegata fotocopia della carta di identità.



5 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

**ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE**

Il/ La sottoscritto/a

codice fiscale _____

nato/a a _____ Prov. _____ il ___/___/___

Residente in: Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____ tel. _____

email _____ n. _____ / _____ fax _____ / _____

- **eventuale domicilio** per l'invio delle comunicazioni: presso _____

via _____ n. _____ Comune _____

C.A.P. _____ tel. _____ / _____ fax _____ / _____ e-mail _____

COMUNICA

- in qualità di titolare del permesso di costruire numero/anno _____/____ prot. _____/____/____
riferito all'immobile sito in San via _____ n. _____
Giorgio Canavese
relativa all'intervento di: _____
che in data ___/___/___ **sono iniziati i lavori previsti nel permesso di costruire.**
- che in data ___/___/___ Prot. _____/____/____ è stata consegnata la Denuncia inerente le opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001;
- che l'intervento edilizio non comporta opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi del D.P.R. n. 380/2001
- che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni dell'art. 125 del D.P.R. n. 380/2001 (ex legge n. 10/1991) in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici, previsto dall'art. 125 del D.P.R. citato:
 - lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni del citato art. 125;
 - allega 2 copie della documentazione
 - la documentazione è stata prodotta in data ___/___/___
- di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.
- i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili, controfirmati dagli stessi e riportati nel seguito;
- i sottoscrittori della presente comunicazione sono consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della legge n°15 del 4 gennaio 1968 e successive modificazioni e del fatto che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si ha la decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art.11, comma 3 del D.P.R. n°403 del 20 ottobre 1998.



Il Direttore dei lavori

COGNOME E NOME _____

codice fiscale _____

Studio/*Sede Comune* _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____ n. _____ tel. ____/____

email _____ fax ____/____

Numero iscrizione albo professionale _____ Prov. _____ Qualifica _____

Firma

Timbro

.....

L'Impresa esecutrice

COGNOME E NOME / *Ragione sociale* _____

codice fiscale _____

Sede Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____ n. _____ tel. ____/____

email _____ fax ____/____

Numero iscrizione Cassa edile _____ Prov. _____ Qualifica _____

Responsabile del cantiere Sig./ra _____

codice fiscale _____

nato/a _____

data di nascita _____

Firma

Timbro

.....

- Si solleva l'amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.
- Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di San Giorgio Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

San Giorgio Canavese, __/__/____

IL DICHIARANTE



6 - COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

II/ La sottoscritto/a _____

codice fiscale _____

nato/a a _____

Prov. _____ il _____

Residente in: Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____

n. _____ tel. ____/____

email _____

fax ____/____

- **eventuale domicilio** per l'invio delle comunicazioni: presso _____

via _____ n. _____ Comune _____

C.A.P. _____ tel. ____/____ fax ____/____ e-mail _____

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 49 L.R. 56/1977 e in qualità di titolare del/della:

Permesso di costruire Denuncia di inizio attività

Numero _____ Protocollo ____/____ Rilasciato/presentata in data _____

Riferita all'immobile sito in San via _____ n. _____
Giorgio Canavese

relativa all'intervento di: _____

che in data _____ sono stati ultimati i lavori previsti nell'atto abilitativo citato.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che **le opere progettate sono state integralmente completate nel rispetto del Permesso di costruire / Denuncia di inizio attività e di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità**

(nel caso di rateizzazione del contributo di costruzione) di aver provveduto al pagamento dell'intero contributo di costruzione dovuto (nel caso di permesso di costruire o denuncia di inizio attività onerosa) giusta quietanza della Tesoreria Comunale n. _____ del ____/____/____.

Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di San Giorgio Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali:

i sottoscrittori della presente comunicazione sono consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 496 c.p. e 26 della legge n° 15 del 4 gennaio 1968 e successive modificazioni e del fatto che, in caso di dichiarazioni non veritiere, si ha la decadenza dai benefici conseguenti il provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art.11, comma 3 del D.P.R. n°403 del 20 ottobre 1998.



Il Direttore dei lavori

COGNOME E NOME _____

codice fiscale _____

Studio/Sede _____

Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____

n. _____

tel. ____/____

email _____

fax ____/____

Numero iscrizione albo professionale _____

Prov. _____

Qualifica _____

firma

Timbro

.....

L'Impresa esecutrice

COGNOME E NOME / *Ragione sociale* _____

codice fiscale _____

Sede Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____

n. _____

tel. ____/____

email _____

fax ____/____

Numero iscrizione Cassa edile _____

Prov. _____

Qualifica _____

Responsabile del cantiere Sig./ra _____

codice fiscale _____

nato/a _____

data di nascita _____

Firma

Timbro

.....

San Giorgio Canavese, ____/____/____

Il Dichiarante



7 - RICHIESTA SVINCOLO PARZIALE/TOTALE POLIZZA FIDEJUSSORIA

RICHIESTA SVINCOLO PARZIALE/TOTALE POLIZZA FIDEJUSSORIA

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

DATI ANAGRAFICI
DEL
RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a _____
codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
nato/a a _____ Prov. ____ il _ _ / _ _ / _ _ _ _
residente in: Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
indirizzo _____ n° _____ tel. ____ / ____
@mail _____ fax ____ / ____

EVENTUALE
DOMICILIO

eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____
Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____
Indirizzo _____ n° _____ tel. ____ / ____
@mail _____ fax ____ / ____

DICHIARA

- in applicazione dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445;
- consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445

QUALIFICAZIONE
DEL SOGGETTO

In proprio
(oppure)

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:

In qualità di amministratore di:

Cognome/nome o Ragione sociale _____

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

nato/a a _____ Prov. ____ il _ _ / _ _ / _ _ _ _

residente/sede in _____ via _____ n° _____

e in qualità di primo intestatario:

della D.I.A. presentata ai sensi dell'art.22 e 23 del D.P.R. n°380/01 – Prot. n° ____ / ____ / ____, in data ____ / ____ / ____;

del Permesso di costruire n° _____ rilasciato dal Comune di San Giorgio Canavese in data ____ / ____ / ____ Prot. n° ____ / ____ / ____;

per l'esecuzione delle seguenti opere:



PREMESSO

ESTREMI DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA	Che il contributo di costruzione, di cui al D.P.R. n°380/01, relativo al Permesso di costruire di cui in premessa, è stato garantito con polizza fidejussoria stipulata dall' Istituto: _____, con sede in _____ provincia di _____, polizza n° _____ del __/__/__, per l'importo complessivo di €. _____ (già ridotta di €. _____).
SITUAZIONE SUL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE	Avendo corrisposto la _____ rata/saldo degli oneri attestato con quietanza della Tesoreria Comunale n° _____ del __/__/__;

SI RICHIEDE

OGGETTO DELLA RICHIESTA	<input type="checkbox"/> La riduzione della garanzia fidejussoria in oggetto fino alla concorrenza della residua somma di €. _____ (diconsi Euro _____) <input type="checkbox"/> Lo svincolo totale della garanzia fidejussoria in oggetto.
DOCUMENTO DI IDENTITA'	ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità , in corso di validità , del sottoscrittore ;
DIRITTI DI TERZI	si solleva l'amministrazione comunale, da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente;
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	con la firma della presente il soggetto interessato autorizza il Comune di San Giorgio Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che lo riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l. n. 196/2003);

San Giorgio Canavese, __/__/__

Il Dichiarante



8 - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA'

DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA' ART 25 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.	Marca da Bollo
--	-------------------

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

Il/ La sottoscritto/a

codice fiscale	_____
----------------	-------

nato/a a _____ Prov. _____ il _____
 Residente in: Comune _____ Prov. _____ C.A.P. _____
 Indirizzo _____ n. _____ tel. ____/____
 email _____ fax ____/____

- **eventuale domicilio** per l'invio delle comunicazioni: presso _____
 via _____ n. _____ Comune _____
 C.A.P. _____ tel. ____/____ fax ____/____ e-mail _____

In proprio
(oppure)

In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica:

In qualità di amministratore di:

Cognome/nome o Ragione sociale _____

codice fiscale	_____
----------------	-------

nato/a a _____ Prov. _____ il _____
 residente/sede in _____ via _____ n. _____

DICHIARA

- in applicazione dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n° 445;
- consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DI ESSERE LEGITTIMATO IN PROPRIO IN QUANTO:
(OPPURE)

CHE LA PERSONA GIURIDICA RAPPRESENTATA E' LEGITTIMATA IN QUANTO:

<input type="checkbox"/>	PR	proprietario dell'immobile;
<input type="checkbox"/>	SU	superficiario
<input type="checkbox"/>	EN	enfiteuta
<input type="checkbox"/>	US	usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione
<input type="checkbox"/>	TS	titolare di servitù prediali
<input type="checkbox"/>	LO	locatario
<input type="checkbox"/>	BE	beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza



<input type="checkbox"/>	CO	concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio
<input type="checkbox"/>	AS	azienda erogatrice di pubblici servizi
<input type="checkbox"/>	TD	Titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo
<input type="checkbox"/>	AC	amministratore di condominio
<input type="checkbox"/>	AS	assegnatario di area PEEP o PIP
<input type="checkbox"/>	RA	soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 13 L. 47/1985)
<input type="checkbox"/>	AG	altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare _____

Titolare

- del permesso di costruire:**
numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- del permesso di costruire in sanatoria** – art. 36 d.P.R. 380/01:
numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- della denuncia di inizio attività:**
Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- della variante**, presentata in corso d'opera:
numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- della voltura** numero _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- altro** _____

Relativo _____ ad _____ opere _____ di:

riferite all'immobile sito in San Giorgio Canavese,

via/Cso _____ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____

- **Censito al catasto:** N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO
al foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____
al foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____

I cui lavori sono terminati in data _____ / _____ / _____

CHIEDE

il rilascio del Certificato di Agibilità

attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati a seguito della realizzazione delle opere suddette



- per tutte le opere oggetto del permesso di costruire/denuncia di inizio attività succitata;
- relativamente alle seguenti parti del permesso di costruire/denuncia di inizio attività succitata:

A TAL FINE ALLEGA

Documentazione obbligatoria, ai sensi dell'art.25 comma 1 del D.P.R.380/01:

1	2	3	4
SI	NO	1. Documentazione catastale	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>		1. Copia della "Dichiarazione per l'iscrizione al Catasto", restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione;	CA

SPAZIO
RISERVATO
ALL'UFFICIO

1	2	3	4
SI	NO	2. Documentazione relativa agli Impianti	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.a Dichiarazione delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati <u>completi degli allegati obbligatori indicati nelle stesse</u> (art. 4 del D.P.R.447/91 – Regolamento di attuazione della L.46/90, in materia di sicurezza impianti) per i seguenti impianti presenti nell'immobile, relativo a:	LG
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.a Impianto elettrico	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.b Impianti elettronici (antifurto, citofono)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.c Impianto Protezione scariche atmosferiche	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.d Impianto Riscaldamento e climatizzazione	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.e Impianto ascensori, montacarichi, scale mobili	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.f Impianto radiotelevisivo	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.g Impianto protezione antincendio	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.h Impianto idrico	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.i Impianto gas	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.l altro:	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito degli atti di conformità degli impianti.	

SPAZIO
RISERVATO
ALL'UFFICIO

1	2	3	4
SI	NO	3. Documentazione relativa all'isolamento termico	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.a Dichiarazione dell'impresa esecutrice, attestante l'osservanza delle disposizioni della L.09/01/1991 n°10 e relativi regolamenti di attuazione, in materia di contenimento dei consumi energetici;	LX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà all'osservanza delle disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici.	

SPAZIO
RISERVATO
ALL'UFFICIO

1	2	3	4
SI	NO	4. Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.a Si allega certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di TORINO, rilasciato in data _____ ;	VF
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante l'esenzione dalla presentazione del certificato stesso;	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4.c Si allega copia della dichiarazione di inizio attività, ai sensi del D.P.R. 12/01/1998 n°37, con riferimento prot. VV.FF. n° _____ / _____ del _____ ;	

SPAZIO
RISERVATO
ALL'UFFICIO

1	2	3	4
SI	NO	5. Documentazione relativa al collaudo statico opere in cemento armato	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.a Certificato di collaudo statico asseverato previsto dall'art.67 comma 8 del D.P.R. N°380/01, per le opere realizzate in conglomerato cementizio armato, normale, pre-compresso ed a struttura metallica;	ST
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.b Il Certificato di collaudo statico è già stato depositato allo Sportello per l'Edilizia in data _____ con Prot. n° _____ / _____ / _____;	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.c Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà al deposito del collaudo statico.	

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

1	2	3	4
SI	NO	6. Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche	Annotazioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.a Dichiarazione di conformità , sottoscritta da tecnico abilitato, resa sotto forma di perizia giurata, delle opere realizzate in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell'art.11 del D.M. LL.PP. n°236 del 14/06/89 e art.77 del D.P.R. N°380/01 per gli edifici privati, e art.82 del D.P.R. N°380/01 per gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico;	BA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6.b Si allega dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato attestante la non obbligatorietà di adeguamento delle opere in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche .	

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Ed inoltre **DICHIARA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.25 comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

1. Che le opere realizzate, e di cui in premessa, risultano conformi al progetto approvato;
2. Che le murature interne ed esterne e gli ambienti oggetto dell'intervento risultano convenientemente prosciugate;
3. Che gli ambienti realizzati risultano del tutto salubri e conformi alle normative vigenti.

San Giorgio Canavese, _____ / _____ / _____

Il Richiedente

9 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA - DENUNCIA

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A STRUTTURA METALLICA DENUNCIA OPERE (art. 65 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)	Marca da Bollo
---	---------------------------

ALLO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
 Via Dante 25
 10090 San Giorgio Canavese

II/ La sottoscritto/a _____

codice fiscale	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
nato/a a	_____	Prov.	_____	il	_____										
Residente in: Comune	_____	Prov.	_____	C.A.P.	_____										
Indirizzo	_____	n.	_____	tel.	_____	/	_____								
e-mail	_____			fax	_____	/	_____								

In qualità di **costruttore**, avendo appaltato le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica (art. 65 d.p.r. 380/01) di cui al/alla:

- permesso di costruire** num. _____ Prot. _____/_____/_____ in data _____/_____/_____
- denuncia di inizio attività** Prot. _____/_____/_____ in data _____/_____/_____
- variante** in corso d'opera num. _____ Prot. _____/_____/_____ in data _____/_____/_____
- voltura** num. _____ Prot. _____/_____/_____ in data _____/_____/_____

- Riferito all'immobile sito in San Giorgio Canavese:

indirizzo _____ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____

- Censito al catasto: N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO

foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____

foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____

DENUNCIA

ai sensi dell'art. 65, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., i lavori di realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica

A TAL FINE ALLEGA

Documentazione obbligatoria ai sensi dell'art. 65, comma 3 e 67 comma 3 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.



	<i>Documentazione</i>	<i>Annotazioni d'ufficio</i>
<input type="checkbox"/>	2. Progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultano in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture e tutto ciò che occorre a definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;	D D
<input type="checkbox"/>	3. Relazione illustrativa in duplice copia firmata sia dal progettista che dal Direttore dei Lavori dalla quale risultano le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nelle costruzioni.	RT
<input type="checkbox"/>	4. Nomina del collaudatore e accettazione dell'incarico ai sensi dell'art.66 comma 3 del D.P.R. 380/01.	AC

ed inoltre COMUNICA

che i **sogetti** che a diverso titolo risultano **coinvolti nella pratica** sono:

Committente

COGNOME E NOME / Ragione sociale _____

Codice fiscale

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Studio/Sede: _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Comune _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____ / _____

e-mail _____ fax _____ / _____

Progettista delle strutture

COGNOME E NOME _____

codice fiscale

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Studio/Sede: _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Comune _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____ / _____

e-mail _____ fax _____ / _____

Direttore lavori

COGNOME E NOME _____

codice fiscale

_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Studio/Sede: _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Comune _____

Indirizzo _____ n. _____ tel. _____ / _____

e-mail _____ fax _____ / _____

- Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di San Giorgio Canavese a raccogliere e trattare, per fini strettamente connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza della legge 675/96 e s.m.i. sulla tutela dei dati personali.

San Giorgio Canavese, __/__/____

Il Dichiarante



10 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA – NOMINA COLLAUDATORE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A
STRUTTURA METALLICA
NOMINA COLLAUDATORE
(art. 67 comma 3 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

II/ La sottoscritto/a

codice fiscale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
nato/a a _____	Prov. _____	il _____														
Residente in: Comune _____	Prov. _____	C.A.P. _____														
Indirizzo _____	n. _____	tel. _____														
e-mail _____		fax _____														

In qualità di **costruttore**, avendo appaltato le opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica (art. 65 d.p.r. 380/01) di cui al/alla:

- permesso di costruire** num. _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- denuncia di inizio attività** Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- variante** in corso d'opera num. _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____
- voltura** num. _____ Prot. _____ / _____ / _____ in data _____ / _____ / _____

- Riferito all'immobile sito in San Giorgio Canavese:

indirizzo _____ n. _____ bis _____ scala _____ piano _____ int. _____

- Censito al catasto:** N.C. TERRENI N.C. EDILIZIO URBANO

foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____
foglio n. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____ mapp. _____ sub. _____ cat. _____

COMUNICA

(ai sensi dell'art. 67 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001)

di aver nominato per l'esecuzione del collaudo statico: l'Ing. l'Arch.

San Giorgio Canavese, ___/___/___

Il Dichiarante

Il sottoscritto collaudatore

Cognome e Nome _____

codice fiscale _____

Studio/Sede
Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

indirizzo _____

n. _____ tel. _____/_____

email _____

fax _____/_____

Iscritto all'Albo degli: Ingegneri Architetti

della Provincia di _____ dall'anno _____ al Numero _____

- In applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;
- Consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 1 lett. B del D.P.R. 06/06/2001 n°380;

DICHIARA

(ai sensi dell'art.66 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001)

di accettare l'incarico di collaudatore statico dei lavori sopra descritti; ed inoltre

DICHIARA

(ai sensi dell'art.67 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001)

di non aver preso parte in alcun modo alla progettazione, direzione, esecuzione delle opere stesse e di essere iscritto all'albo professionale da più di dieci anni.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n°445, alla presente dichiarazione viene **allegata fotocopia** di un **documento di identità del sottoscritto Collaudatore**.

timbro

Firma del Collaudatore

.....



11 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA – RELAZIONE FINALE

OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO ED A
STRUTTURA METALLICA
RELAZIONE FINALE
(art. 65 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

II/ La sottoscritto/a _____

codice fiscale _____

nato/a a _____

Prov. _____ il _____

Residente in: Comune _____

Prov. _____ C.A.P. _____

Indirizzo _____

n. _____ tel. _____

e-mail _____

fax _____

In qualità di **Direttore dei Lavori delle Strutture** di cui alla:

denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso ed a struttura metallica, presentata allo Sportello edilizio in data ____/____/____ con Prot. n° ____/____/____

variante strutturale in corso dei lavori presentata allo Sportello edilizio in data ____/____/____ con Prot. n° ____/____/____

RELAZIONA (ai sensi dell'art. 65 comma 6)

- a seguito dell'ultimazione delle opere strutturali avvenuta in data ____/____/____ relativo alla denuncia/variante sopraccitata
- che nel corso dei lavori sono stati prelevati i campioni di materiali di cui si allegano:

Acciaio	Calcest.	Altro	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> certificazioni delle prove sui materiali impiegati:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____



indicazioni relative alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione per le opere in conglomerato armato precompresso:

esito delle eventuali prove di carico con allegate le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme:

Note: _____

timbro

Firma del Direttore dei Lavori

.....



12 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA
COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Via Dante 25
10090 San Giorgio Canavese

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE	// La sottoscritto/a _____ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/a a _____ Prov. ____ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ residente in: Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____ indirizzo _____ n. _____ tel. _ / _____ @mail _____ fax _ / _____
EVENTUALE DOMICILIO	eventuale domicilio per invio comunicazioni: presso _____ Comune _____ Prov. ____ C.A.P. ____ Indirizzo _____ n. _____ tel. _ / _____ @mail _____ fax _ / _____
QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO	<input type="checkbox"/> In proprio <i>(oppure)</i> <input type="checkbox"/> In qualità di legale rappresentante della seguente persona giuridica: <input type="checkbox"/> In qualità di amministratore di: Cognome/nome o Ragione sociale _____ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato/a a _____ Prov. ____ il _ _ / _ _ / _ _ _ _ residente/sede in _____ via _____ n. _____

CHIEDE

TIPOLOGIA DELLA RICHIESTA	<input type="checkbox"/> di avere copia semplice <input type="checkbox"/> di avere copia conforme all'originale (la domanda deve essere presentata in bollo) <input type="checkbox"/> di prendere visione
---------------------------	--



DOCUMENTAZIONE
RICHESTA

Della pratica edilizia:

- Permesso di Costruire/in sanatoria n. _____;
- Denuncia di inizio attività, Prot. n. ____/____;
- Condono edilizio Prot. n. ____/____;
- Licenza di abitazione/agibilità n. _____ del __/__/____ Prot. n. ____/____;
- n. _____ progetti autorizzati con provvedimento edilizio n. _____ del __/__/____ e nello specifico, si richiedono:

- Altro (*specificare*) _____

Prot. n. ____/____;

ESTREMI DELLA
PRATICA RICHESTA

Si precisa che la pratica alla quale si fa riferimento, è intestata a:

Cognome e Nome/Ragione Sociale _____
Relativa a _____
Per l'edificio sito in San Giorgio Canavese _____

DICHIARA

MOTIVAZIONE
DELLA RICHESTA

Che la presente richiesta di accesso è motivata dalla tutela del seguente interesse (deve comunque trattarsi di un interesse attuale e personale alla tutela di situazione giuridicamente rilevanti):

- atto notarile; mutuo; presunta lesione di interessi;
- documentazione personale; presentazione progetto edilizio; controversia;
- altro (*specificare*) _____


N.B. Per i condoni non ancora definiti, la richiesta di copie può essere presentata esclusivamente dalla proprietà o da un tecnico incaricato.

San Giorgio Canavese, __/__/____

Il Richiedente



APPENDICE ALL'ART. 31

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 68
	APPENDICE ALL'ART. 31	

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- (1) Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- (2) Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- (3) Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- (1) Resistenza al fuoco
- (2) Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- (3) Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
- (4) Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- (1) Assenza di emissione di sostanze nocive
- (2) Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
- (3) Temperatura di uscita dei fumi
- (4) Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
- (5) Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
- (6) Smaltimento delle acque meteoriche
- (7) Tenuta all'acqua; impermeabilità
- (8) Illuminazione naturale
- (9) Oscurabilità
- (10) Temperatura dell'aria interna
- (11) Temperatura superficiale
- (12) Ventilazione
- (13) Umidità relativa
- (14) Protezione dalle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- (1) Sicurezza contro le cadute
- (2) Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- (3) Limitazione dei rischi di ustione
- (4) Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- (5) Sicurezza elettrica
- (6) Sicurezza degli impianti

e) PROTEZIONE DAL RUMORE


- (1) Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- (1) Contenimento dei consumi energetici
- (2) Temperatura dell'aria interna
- (3) Temperatura dell'acqua

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- (1) Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- (2) Disponibilità di spazi minimi.

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 69
	APPENDICE ALL'ART. 31	


2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

- **Legge 5 novembre 1971, n. 1086:** "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- **Legge 2 febbraio 1974, n. 64:** "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- **D.M. 20 novembre 1987,** "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- **D.M. 11 marzo 1988:** "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- **D.M. 9 gennaio 1996:** "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- **D.M. 16 gennaio 1996:** Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252:** "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- **D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689:** "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91** "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- **Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68:** "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- **D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391:** "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- **D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577** "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 70
	APPENDICE ALL'ART. 31	


- **D.M. 1° febbraio 1986:** "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- **D.M. 16 maggio 1987, n. 246:** "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

- **Legge 6 dicembre 1971, n. 1083:** "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 23 novembre 1972:** "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- **D.M. 5 luglio 1975, art. 5:** "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- **Legge 10 maggio 1976, n. 319:** "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- **Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977.** Allegati 4 e 5.
- **Legge 5 agosto 1978, n. 457:** "Norme per l'edilizia residenziale".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **D.M. 21 dicembre 1990, n. 443:** "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10:** "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257:** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412:** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547:** "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- **Legge 5 marzo 1990, n. 46:** "Norme per la sicurezza degli impianti".
- **D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447:** "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- **Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626:** "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493:** "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 71
	APPENDICE ALL'ART. 31	

- **Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494:** "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e) PROTEZIONE DAL RUMORE


- **DPCM 1° marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- **Legge 26 ottobre 1995, n. 447:** "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE


- **Legge 30 aprile 1976, n. 373:** "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- **D.M. 23 novembre 1982:** "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 10** "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- **D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412** "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- **Legge 30 marzo 1971, n. 118:** "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 72
	APPENDICE ALL'ART. 31	

- **Legge 9 gennaio 1989, n. 13:** "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236:** "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104:** "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:** "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 73
	APPENDICE ALL'ART. 31	

3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):

	sì	no
- Impianti elettrici art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di canne fumarie collettive	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P> 34,8 KW. art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Impianti di protezione antincendio art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto

Modello A

per opere relative ad edifici di nuova costruzione
o a ristrutturazione di edifici.

Modello B

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti
termici.

Modello C

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con
P > 35 KW.

c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio
1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività
soggette alle visite di prevenzione incendi".


sì no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento
autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate
nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.....
.....
.....

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 75
	ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- ◆ deliberazione del C.C. n. 40 in data 28.12.2005;
- ◆ divenuta esecutiva in data 10.01.2006;
- ◆ pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 in data 26.01.2006.

L'art. 32 è stato modificato con:

- ◆ deliberazione del C.C. n. 19 in data 17.04.2009;
- ◆ divenuta esecutiva in data 22.05.2009;
- ◆ pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 in data 04.06.2009.


Gli artt. 2 e 16 sono stati modificati con:

- ◆ deliberazione del C.C. n. 46 in data 21.09.2009;
- ◆ divenuta esecutiva in data 07.10.2009;
- ◆ pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41 in data 15.10.2009.

San Giorgio Canavese, lì 15 ottobre 2009


Visto: Il Sindaco
f.to Guido Massimo ARRI

Il Segretario Comunale
f.to dr. Barbato Susanna

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 76
	INDICE	

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)	2
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia	2
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia.....	3
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia	4
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI	6
Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)	6
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)	6
Art. 7 - Richiesta di permesso di costruire - Denuncia di Inizio Attività - Progetto municipale	7
Art. 8 - Rilascio del permesso di costruire	8
Art. 9 - Diniego del permesso di costruire.....	9
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori	9
Art. 11 - Voltura di permesso di costruire.....	10
Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità	10
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI	11
Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)	11
Art. 14 - Altezza della costruzione (H)	11
Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np).....	11
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds).....	12
Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)	12
Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul).....	12
Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun).....	13
Art. 20 - Volume della costruzione (V)	13
Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf).....	13
Art. 22 - Superficie territoriale (St)	13
Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc).....	14
Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)	14
Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)	14
Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)	14
Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It).....	14
ART. 27 BIS - DISPOSIZIONE TRANSITORIA.....	14
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI	15
Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione.....	15
Art. 29 - Allineamenti.....	15
Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde	16
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni.....	16
Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni	17
Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private	20
Art. 34 - Interventi urgenti.....	20
Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione.....	21
TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	22
Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi	22
Art. 37 - Antenne a servizio degli edifici.....	22
Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari.....	23
Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali.....	23
Art. 40 - Cortili e cavedi.....	24
Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione	25
Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni	25
Art. 43 - Muri di sostegno	25
Art. 44 - Numeri civici	26
Art. 45 - Parapetti e ringhiere.....	26
Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi	27
Art. 47 - Passi carrabili	27
Art. 48 - Piste ciclabili.....	28
Art. 49 - Portici e "pilotis".....	28

 COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE Provincia di Torino	REGOLAMENTO EDILIZIO	Pag. 77
	INDICE	

Art. 50 - Prefabbricati	28
Art. 51 - Rampe	29
Art. 52 - Recinzioni e cancelli	29
Art. 53 - Serramenti	30
Art. 54 - Servitù pubbliche	30
Art. 55 - Soppalchi	31
Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili	31
Art. 57 - Strade private	32
Art. 58 - Terrazzi, verande e serre accessorie alle abitazioni	33
TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE	34
Art. 59 - Prescrizioni generali	34
Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi	34
Art. 61 - Disciplina del cantiere	34
Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie	35
Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali	36
Art. 64 - Scavi e demolizioni	36
Art. 65 - Rinvenimenti	37
Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici	37
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI	38
Art. 67 - Vigilanza e coercizione	38
Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni	38
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	39
Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	39
Art. 70 - Deroghe	39
ALLEGATI	40
1 - RICHIESTA DI CERTIFICATO URBANISTICO	41
2 - RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	42
3 - SCHEMA DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE	43
4 - AUTOCERTIFICAZIONE ART. 20 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.	47
5 - COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI	49
6 - COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE LAVORI	51
7 - RICHIESTA SVINCOLO PARZIALE/TOTALE POLIZZA FIDEJUSSORIA	53
8 - DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI AGIBILITA'	55
9 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA - DENUNCIA	59
10 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA – NOMINA COLLAUDATORE	61
11 - OPERE IN C.A. – STRUTTURA METALLICA – RELAZIONE FINALE	63
12 - RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	65
APPENDICE ALL'ART. 31	67
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	75
INDICE	76